

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: [persociv@persociv.difesa.it](mailto:persociv@persociv.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persociv@postacert.difesa.it](mailto:persociv@postacert.difesa.it)

**OGGETTO:** Benefici pensionistici derivanti da supervalutazione di periodi di servizio in lavori insalubri, polverifici, imbarchi ai sensi degli articoli 19 e 25 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092.

A TUTTI GLI ENTI

## 1. PREMESSA

Al fine di pervenire ad una uniformità di gestione delle determinazioni di riconoscimento, ai sensi degli articoli 19 e 25 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, dei benefici pensionistici per il servizio espletato in lavori insalubri, polverifici ed imbarchi e tenuto conto che recenti pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato uno scostamento della prassi applicativa rispetto alla ratio della norma, si rammentano i requisiti previsti dalle disposizioni normative e si forniscono di seguito chiarimenti applicativi.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articoli 19 e 25 d.P.R. 29.12.1973, n.1092, recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” (riconoscimento benefici pensionistici);
- articolo 1 del decreto luogotenenziale 01.05.1919, n. 1100 (elenco lavorazioni insalubri);
- legge 27.12.1997, n. 449 (limite di 5 anni per le maggiorazioni di servizio ai fini pensionistici);
- d.lgs. 165/2001, art. 52 (disciplina mansioni);
- CCNI 29.11.2004 [recante il Nuovo Ordinamento Professionale (NOP) - non più vigente] e CCNI 03.11.2010 [recante il Nuovo Sistema di Classificazione (NSC) - attualmente vigente].

## 3. REQUISITI

L'art. 25 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, stabilisce che il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici è **umentato di un quarto** (con esclusione dal computo dei periodi di interruzione del servizio) e che, fino all'emanazione del decreto di individuazione dei lavori insalubri, “sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100”.

L'art. 19 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che il servizio prestato dal personale operaio dell'amministrazione militare che “prende imbarco a bordo delle navi militari” in “armamento” o in “riserva” è **umentato di un terzo**.

Sono quindi tre le fattispecie che danno diritto alle supervalutazioni di periodi di servizio ai fini pensionistici: lavori insalubri, polverifici, imbarchi.

La ratio della norma – ravvisabile nell'intento di dare tutela al dipendente che in ragione della propria mansione viene adibito stabilmente a particolari lavorazioni – si concretizza, in sostanza, nel presupposto soggettivo dell'appartenenza del dipendente a qualifica "**operaia**" (oggi "ex operaia" in quanto qualifica superata per effetto della riunificazione delle carriere e del riordino delle qualifiche dei dipendenti pubblici contrattualizzati) e dell'impiego quale **addetto a peculiari lavorazioni** individuate in quelle insalubri, in quelle effettuate nei polverifici e in quelle effettuate negli imbarchi come sopra specificati.

### **Lavori insalubri**

**a) Destinatari del beneficio sono esclusivamente i dipendenti il cui profilo professionale sia riconducibile ad uno di quelli propri della ex carriera operaia (qualifiche di mestiere).**

A tale riguardo, è utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e, più ancora, della Corte dei Conti (magistratura alla quale è devoluto il contenzioso pensionistico) che, proprio in merito al requisito soggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione del beneficio, ha evidenziato come la natura senza dubbio speciale della norma in questione ne imponga "una interpretazione strettamente letterale che **ne circoscrive** l'applicazione al **solo personale operaio**, a nulla rilevando la circostanza che siano state introdotte classificazioni unitarie delle qualifiche professionali che hanno eliminato la distinzione tra carriera operaia e carriera impiegatizia in quanto ciò non esclude che possa, anche in questo caso, individuarsi la natura ex operaia delle mansioni espletate sulla base dei profili e dei contenuti professionali" (sentenza Corte dei Conti - sez. giurisdizionale Lazio - n. 545/2012).

Allo scopo di agevolare la verifica della sussistenza del suddetto requisito soggettivo si fornisce (all.to 2) un elenco dei vigenti profili professionali del personale civile della Difesa così come risultanti dall'evoluzione storica delle carriere, delle qualifiche e delle mansioni in essi confluite.

Si evidenziano, altresì, ulteriori specifici aspetti di rilievo:

- ai dipendenti che appartenevano alla carriera operaia successivamente inquadrati per effetto della legge n. 312/1980 in uno dei profili professionali propri della carriera impiegatizia è **precluso** il riconoscimento dei periodi di servizio successivi alla data del **31.03.1990** (data di notifica agli interessati dei provvedimenti di inquadramento nei nuovi profili). In tal senso si è espressa la Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 206267 del 12.12.1994;
- il Nuovo Ordinamento Professionale (NOP) introdotto dal CCNI 29.11.2004 (circolare Persociv n. C/3 - 88197 del 23.12.2004) è entrato in vigore il **30.11.2004**; anche in questo caso, ai fini del riconoscimento del beneficio per periodi successivi a tale data, occorre verificare se il dipendente abbia mantenuto il possesso delle mansioni proprie della ex carriera operaia;
- il Nuovo Sistema di Classificazione (NSC) introdotto dal CCNI 3.11.2010 e tutt'ora vigente (circolare Persociv n. C/3 - 89180 del 29.11.2010, reperibile sul sito [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it) Sez. circolari), è entrato in vigore il **04.11.2010**; analogamente a quanto detto sopra, è **precluso** il riconoscimento del beneficio per periodi successivi a tale data qualora tale inquadramento abbia determinato l'attribuzione di profilo e di mansioni non riconducibili alla ex carriera operaia;

- il passaggio a fascia economica superiore di dipendente con profilo professionale riconducibile alla ex carriera operaia – che ovviamente non determini discontinuità di impiego nella mansione precedentemente svolta - non preclude la possibilità di chiedere il beneficio per periodi successivi a tale passaggio trattandosi di mera attribuzione di “fascia economica” e non di inquadramento in profilo e mansioni diverse.
- b) Il dipendente deve essere **effettivamente impiegato nella specifica lavorazione** non rilevando la circostanza che la stessa sia solo riconducibile in astratto alle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza.
- c) Il servizio utile deve riferirsi a **ore effettive** di esposizione ai lavori insalubri, tradotte in giornate di lavoro: non sono, pertanto, riconducibili nel computo i periodi di sospensione dal lavoro (ferie, permessi, congedi ...) e le mere giornate di presenza che non si traducano in effettive ore di impiego nelle suddette lavorazioni.
- d) Non sussistono distinzioni tra impiego permanente e impiego saltuario/occasionale rilevando esclusivamente che il dipendente risulti/sia risultato (sia pure temporaneamente) **addetto alla lavorazione/area sensibile evidenziandosi tale circostanza da formale atto di assegnazione/impiego del titolare dell’Ente**.
- e) Sono considerati **lavori insalubri**, ai sensi dell’art.1 del decreto luogotenenziale n. 1100/1919, esclusivamente quelli individuati dall’Allegato 1 al suddetto decreto. A questo proposito, occorre, tuttavia, tenere presente che i processi lavorativi di cui al medesimo elenco, in quanto risalenti nel tempo, possono risultare obsoleti (o addirittura “vietati”); è, pertanto, necessario accertarne in concreto - nell’ambito di ciascun Ente - l’attualità verificando, a questo riguardo, la congruenza dei processi lavorativi con le sopravvenute disposizioni in materia di “sicurezza e prevenzione rischi nei luoghi di lavoro” che impongono una adeguata valutazione in materia. La previsione dei “particolari processi lavorativi o aree sensibili” deve, pertanto, trovare adeguato riscontro nell’elaborazione del DVR adottato dal datore di lavoro. A tale riguardo si rammentano gli specifici obblighi/responsabilità di legge per coloro che dirigono o sovrintendono alle attività lavorative in questione (datore di lavoro, dirigenti, preposti).

## **Polverifici**

- a) **Destinatari del beneficio** - come previsto dall’art. 25 del citato d.P.R. in analogia ai lavori insalubri - **sono esclusivamente i dipendenti il cui profilo professionale sia riconducibile alla ex carriera operaia e che prestino servizio, in qualità di “addetti”, presso aree sensibili di Enti qualificati come “polverifici”**. In assenza di una definizione normativa sono tali quelle aree/siti in cui vengono **prodotte o lavorate polveri da sparo o altri esplosivi**, secondo le indicazioni dello Stato Maggiore della Difesa e quanto individuato dagli Stati Maggiori di Forza Armata. Al riguardo, gli elenchi aggiornati degli Enti classificati quali “Polverifici”, sono stati diramati con circolari di questa Direzione Generale n. 0038637 del 05.06.2015 e n. 0040830 del 16.06.2015, entrambe reperibili sul sito della scrivente [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it), area “Circolari e altra documentazione”.
- b) Si richiamano, anche per i “Polverifici”, i chiarimenti forniti relativamente ai “lavori insalubri” al precedente paragrafo 3, lettere a), d), e), con particolare riguardo a quelli concernenti l’adozione dei DVR in materia di sicurezza sul lavoro, che devono prevedere l’individuazione delle aree sensibili entro cui opera il personale addetto.

## Imbarchi

**a) Destinatari del beneficio sono i dipendenti appartenenti alla ex carriera operaia che sono imbarcati a bordo di navi militari.**

Analogamente a quanto rappresentato per i lavori insalubri e per i polverifici al paragrafo 3, lettera a), anche per gli imbarchi dovrà farsi riferimento a profilo professionale riconducibile alla ex carriera operaia e ai relativi chiarimenti forniti in merito.

**b) Il servizio utile è esclusivamente quello prestato in imbarco a bordo di unità navali militari in posizione amministrativa di “armamento” o “riserva”. A tale riguardo, le suddette posizioni amministrative sono state ridefinite dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato l’articolo 2 del R.D. 15.07.1938 introducendo la distinzione tra unità navali in “armamento” e unità navali in “disponibilità”.**

## Disposizioni comuni

I benefici sono attribuiti sia nel caso di servizio di ruolo che di servizio non di ruolo (es. il servizio prestato dall’ “avventizio”), purché quest’ultimo sia stato riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza. Il periodo svolto quale “allievo operaio”, anche se riscattato ai fini pensionistici, non è considerato, invece, utile ai fini della concessione dei benefici in questione in quanto il dipendente non aveva ancora conseguito la qualifica di “operaio”.

I periodi già computati per una tipologia di beneficio non possono essere anche computati per altra tipologia di beneficio.

Il profilo professionale e la mansione svolta devono risultare dagli atti in possesso dell’ente di appartenenza del dipendente (quali ad esempio atti di assunzione, di inquadramento professionale ex legge 312/1980, NOP, NSC e di riconversione professionale). Occorre rammentare in proposito l’articolo 52 del d. lgs. 165/2001 che detta la specifica disciplina delle mansioni per il personale alle dipendenze delle PP.AA., con particolare riguardo al principio dell’ “assegnazione del dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’art. 35, comma 1, lett. a)”.

La legge 27.12.1997, n. 449, **in vigore dal 1° gennaio 1998**, ha stabilito che gli aumenti dei periodi di servizio ai fini pensionistici previsti dalle vigenti disposizioni svolti da lavoratori per particolari attività **non possono eccedere complessivamente i cinque anni**. Pertanto, le supervalutazioni eccedenti i cinque anni sono riconosciute utili solo se i relativi periodi sono stati effettuati **anteriormente** alla data di entrata in vigore della legge citata.

## 4. IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO. ISTRUZIONI PROCEDURALI

**a) Tenuto conto che i poteri di gestione propri del datore di lavoro risalgono ai titolari degli Enti, agli stessi, a conclusione della procedura istruttoria, deve essere ricondotta l’adozione della determinazione di riconoscimento dei periodi di servizio per lavori insalubri, polverifici e imbarchi.**

L’istruttoria prende avvio con l’**istanza del dipendente** che, datata e firmata, deve essere presentata e protocollata presso l’ufficio personale dell’Ente di appartenenza.

Nell’istanza deve essere indicato:

- il beneficio che si intende richiedere; al riguardo si rammenta che non possono essere computati stessi periodi per più benefici;

- nel caso di lavoro insalubre la specifica indicazione della lavorazione svolta (che deve essere inequivocabilmente riconducibile a una di quelle di cui all'allegato 1 del citato decreto luogotenenziale n. 1100/1919). A tale riguardo, tenuto conto della particolarità delle lavorazioni, l'impiego effettivo nelle stesse potrebbe non coincidere automaticamente con l'intera giornata lavorativa o con tutte le giornate lavorative ricomprese nell'anno;
- l'indicazione dell'Ente in cui si è svolta, per ciascun periodo, la lavorazione/impiego;
- l'indicazione dei periodi in cui si sono svolte le attività in questione; le ore di lavorazione devono essere indicate e tradotte in giornate lavorative (es. da 04.04.2010 a 03.05.2010 per complessive giornate lavorative ...);
- l'indicazione della mansione propria del profilo professionale di appartenenza - riconducibile alla ex carriera operaia - posseduta nel/i periodo/i indicato/i nell'istanza.

Gli elementi indicati nell'istanza devono avere riscontro in atti formali (che potranno essere eventualmente allegati all'istanza) adottati dall'ente di appartenenza.

**b) Il datore di lavoro** Comandante/Direttore dell'Ente di impiego del dipendente adotta la determinazione di riconoscimento del beneficio sulla base dei sopraindicati elementi e conformandosi ai criteri procedurali di seguito indicati:

- **verificare la sussistenza dei presupposti di fatto** indicati nell'istanza rilevandoli dalla **documentazione** agli atti dell'Ente e da quella eventualmente prodotta dall'interessato. A tale riguardo, dovranno essere tenuti presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi indicati al precedente paragrafo 3 della presente circolare;
- l'istruttoria deve conformarsi a criteri di oggettività, trasparenza, logicità, congruità e puntuale riscontro documentale atteso che la responsabilità della regolarità del procedimento e della determinazione finale risale al titolare dell'Ente quale datore di lavoro; questi dovrà, in particolare, verificare la **effettività** delle lavorazioni e la qualità di **"addetto"** nei periodi indicati, la **riconducibilità al profilo e mansione** propri della ex carriera operaia, la **oggettività e congruità della documentazione** comprovante il diritto al beneficio; in particolare, devono essere tenute presenti le seguenti regole di carattere generale:
  - non possono essere prese in considerazione dichiarazioni sostitutive di certificazione/atti di notorietà aventi ad oggetto i periodi di effettivo impiego nelle lavorazioni in questione;
  - non possono essere prese in considerazione dichiarazioni testimoniali in ogni sua forma ed oggetto;
  - non possono essere adottate determinazioni che sanzionino periodi "ora per allora" per i quali non sussistano riscontri oggettivi risalenti al titolare pro tempore dell'Ente di impiego del dipendente;
  - l'impiego/assegnazione alla lavorazione/area sensibile in qualità di "addetto" deve risultare da formale ordine di servizio che rappresenta l'essenziale presupposto del riconoscimento del beneficio da indicarsi nella determinazione finale.

**c) La determinazione di riconoscimento dei periodi utili ha carattere definitivo.**

La stessa deve essere portata a conoscenza dell'interessato secondo le ordinarie modalità di comunicazione degli atti di gestione relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti.

## 5. VARIAZIONE MATRICOLARE

### a) Enti Periferici

L'Ente di appartenenza del personale amministrato in sede decentrata provvede alla trascrizione della determinazione di riconoscimento del beneficio ed alla conservazione della stessa nel fascicolo personale dell'interessato.

In merito, si richiama quanto già stabilito dalla circolare di questa Direzione Generale n. M\_D GCIV 0027238 del 16.04.2015, rammentando, in particolare, che la variazione sullo stato matricolare - funzionalmente correlato al fascicolo personale - deve riprodurre il contenuto della determinazione del Comandante/Direttore dell'Ente: si raccomanda, pertanto, di effettuare la variazione matricolare in aderenza al formale atto di riconoscimento del beneficio adottato secondo le indicazioni procedurali fornite e nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

### b) Enti Centrali

La determinazione di riconoscimento del beneficio riguardante dipendenti in servizio presso Enti centrali (all.to 1) deve essere trasmessa a questa Direzione Generale - 8<sup>a</sup> Divisione - per la conseguente trascrizione a matricola.

- c) Atteso che la maggiorazione dei periodi di servizio è finalizzata ad assicurare un beneficio pensionistico gli Enti di appartenenza **dovranno verificare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla presente circolare**, il possesso da parte del dipendente dei benefici in parola, anche se già trascritti a matricola, all'atto della presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La Direzione Generale si riserva, tuttavia, di verificare in ogni caso, in relazione ai requisiti di legge, i dati matricolari inseriti nella banca dati che risultassero difformi dalle indicazioni fornite con la presente direttiva.

## 7. ABROGAZIONI

Le sottoindicate circolari a suo tempo emanate, concernenti i benefici in questione e le trascrizioni matricolari, sono abrogate:

- circolare della ex Direzione Generale per gli Operai n. 97851 del 15.11.1972, concernente "Istruzioni per l'impianto del documento matricolare unificato per gli Operai della Difesa";
- circolare della ex Direzione Generale per gli Operai n. 50800 del 12.01.1974, concernente "Istruzioni per l'aggiornamento del documento matricolare unificato per gli operai della Difesa";
- circolare della ex Direzione Generale per gli Operai n. 161.000 del 16.02.1976, concernente "Articolo 19 DPR 29.12.1973, n. 1092. Imbarchi";
- circolare della ex Direzione Generale per gli Operai n. 58900 del 17.03.1979, concernente "Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e polverifici";
- circolare della ex Direzione Generale per gli Impiegati civili n. A/123 del 16.12.1996, concernente "Variazioni matricolari";

- circolare della ex Direzione Generale per gli Operai n. 9760 del 18.02.1997, concernente “Applicazione art. 13 d. lgs. n. 503 del 30.12.1992 – maggiorazioni di servizio per lavori insalubri, polverifici e imbarchi”;
- circolare della ex Direzione Generale per gli Operai n. 8700 del 23.01.1998, concernente Legge 27.12.1997, n. 449 - misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - lavori insalubri, polverifici e imbarchi”;
- circolare della Direzione Generale per il Personale civile n. 2344/4 F/13.40130 del 17.06.2002, concernente “Variazioni matricolari”;
- circolari della Direzione Generale per il Personale civile n. 0017521 del 03.03.2006 e n. 0053094/13 del 31.07.2009, concernenti “Maggiorazione del servizio svolto presso i polverifici ed i depositi munizioni”.

La presente circolare, che consta di n. 2 allegati, è reperibile sul sito [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it), area “Circolari e altra documentazione”.

Si prega di voler assicurare la diffusione della presente circolare tra il personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Anita CORRADO)